#### COMMISSIONE VII

## DIFESA

## VIII.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

#### INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Scuole allievi operai delle Forze armate (572);	
Guadalupi ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione del-	
`la difesa. (183)	121
Presidente 121, 123	, 125
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per la	
difesa	121
LEONE RAFFAELE, Relatore	123
D'IPPOLITO	125
Messe	125
Votazione segreta:	
Presidente	125

#### La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Scuole allievi operai delle Forze armate (572); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa (183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Scuole allievi operai delle Forze armate, e della proposta di legge Guadalupi ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa. Come i colleghi ricordano il Governo si era riservato di comunicare le sue osservazioni in merito alle modifiche da apportare all'articolo 8 del disegno di legge in seguito al parere espresso dalla Commissione permanente. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sciogliendo la riserva a suo tempo avanzata, in base all'articolo 91 del Regolamento della Camera richiamo l'attenzione della Commissione sulle mutazioni che debbono essere introdotte all'articolo 8, già approvato, del disegno di legge a seguito del parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione affari costituzionali che ha raccomandato la eliminazione, appunto all'articilo 8, del termine « 1º giugno 1961 », al fine di evitare che coloro che abbiano conseguito la idoneità prima di detta data siano esclusi dai benefici della legge.

Per quanto concerne l'altra raccomandazione della Commissione affari costituzionali relativa alla necessità di inserimento del riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, faccio presente che la sede più appropriata è, appunto, l'articolo 8 che, pertanto, è da modificare anche in relazione a questa raccomandazione. Chiedo all'onorevole Presidente se egli dichiari ammissibile la presentazione degli emendamenti che il Governo ha preparato.

PRESIDENTE. Dichiaro ammissibile, in base all'articolo 91 del Regolamento della Ca-

mera, la richiesta del Governo di introdurre modifiche all'articolo 8.

L'onorevole Sottosegretario di Stato può, pertanto, illustrare le modifiche da apportare.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Al primo comma dell'articolo 8 vengono soppresse le parole « e successivamente », mentre viene inserito l'inciso « e sempreché siano in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

Al secondo comma vengono aggiunte le parole « ciascun anno, anche in soprannumero ».

Il terzo comma rimane immutato.

Al quarto comma vengono introdotte varianti di stile: invece delle parole « al primo comma » si pongono le parole « nel precedente comma primo »; viene sostituita la espressione « eventualmente nella seconda e nella prima categoria tanti posti quanti sono quelli assegnati » con la espressione « e occorrendo nella seconda e nella prima, ove esistano o man mano si formino, tanti posti ».

Al quinto comma, sempre in ottemperanza al parere della I Commissione, vengono sostituite le parole « in data non anteriore al 1º giugno 1961, per un numero di postida stabilire con determinazione ministeriale per un limite massimo di 600 per l'Esercito e di 800 per la Marina » con le parole « per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 800 per l'Esercito e di 1000 per la Marina ».

L'ultimo comma rimane invariato.

Ringrazio l'onorevole Presidente della possibilità offerta al Governo, in relazione agli articoli 91 e 40 del regolamento della Camera, di apportare al disegno di legge in esame le modeste rettifiche e le mutazioni suddette di forma, le quali, tuttavia, consentono di tenere nel debito conto alcune osservazioni ed elementi di giudizio che sono stati forniti dalla Commissione affari costituzionali, la quale, come i colleghi ricordano, aveva raccomandato: a) d'inserire all'articolo 2 del disegno di legge il richiamo ai requisiti generali per l'assunzione degli operai dipendenti dallo Stato di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, (e.nella stessa linea era l'ordine del giorno presentato alla Commissione dagli onorevoli Raffaele Leone e Lenoci, che è stato 'approvato all'unanimità); b) di abolire all'articolo 8 del disegno di legge il riferimento alla data « 1º giugno 1961 », al fine di evitare che gli allievi che abbiano conseguito l'idoneità prima di detta data siano esclusi dal beneficio della legge.

Il Ministro della difesa, dopo aver riesaminato il provvedimento alla luce di tali raccomandazioni della Commissione affari costituzionali, il cui parere, ricordo, è vincolante, ha osservato che il richiamo al possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, avrebbe potuto trovare la sede più opportuna nell'articolo 8 del disegno di legge, là dove appunto si parla dell'assunzione degli allievi operai.

Per quanto riguarda la seconda raccomandazione, intendosi dare a tutti gli allievi che abbiano frequentato con esito positivo la scuola la possibilità di essere assunti, si è reso necessario ritoccare, aumentandolo, il limite dei posti conferibili nel primo anno di applicazione della legge secondo il penultimo comma dell'articolo 8.

Anche al fine di prevedere l'eventualità di assunzioni in soprannumero nel caso che le vacanze non fossero sufficienti, dirò che gli allievi licenziati come idonei anteriormente al 1º giugno 1961 (questa richiesta è stata avanzata dalla Commissione) sarebbero, secondo i dati - che sono un po' aleatori - forniti dall'Esercito e dalla Marina (perché l'Aeronautica non ha queste scuole), 1059 per l'Esercito e 361 per la Marina. Ma, tenendo conto che nel tempo trascorso dal termine dei corsi sicuramente - come si è potuto verificare - un certo numero di allievi si è già impiegato in aziende pubbliche e private, l'aumento dei posti conferibili si può contenere nella cifra di 200 posti per ciascuna Forza armata:

D'IPPOLITO. Ma anche quelli che si sono impiegati possono far domanda?

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Certo, ma non credo che convenga loro, dato che hanno già un salario maggiore di quello che percepirebbero se fossero operai di terza categoria delle Forze armate.

Il Governo auspica che il nuovo testo che non comporta alcuna variazione in aumento della spesa, sia approvato, in modo da consentire quasi certamente a tutti coloro che nell'Esercito e nella Marina hanno fin qui (al giugno 1961) conseguito il titolo di idoneità, di essere ammessi.

Aggiungo che gli stabilimenti militari per i quali le modifiche all'articolo 8 acquistano un maggiore significato sono quelli di Capua e di Peschiera, dove, come l'onorevole Canestrari mi ha fatto gentilmente osservare, 27 allievi operai sarebbero rimasti esclusi dagli effetti del provvedimento.

' Con l'aumento del numero massimo dei posti per l'Esercito e per la Marina e con

l'assunzione anche in soprannumero, possiamo garantire un migliore e più agile funzionamento delle scuole allievi operai. In tal modo, inoltre, accogliamo un'istanza sociale che da più anni era rimasta insodisfatta (e questo per l'onorevole Presidente è l'effetto principale del provvedimento).

Augurandomi l'approvazione all'unanimità del disegno di legge, ringrazio nuovamente il Presidente ed il Relatore per la collaborazione offertami.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sostanza il nuovo testo dell'articolo 8 presentato dal Governo accoglie le istanze formulate dalla I Commissione e quelle espresse nell'ordine del giorno Leone-Lenoci. Come voi ricorderete, la I Commissione richiese l'esplicita dichiarazione, nel primo comma dell'articolo 8, che gli allievi operai debbano possedere i requisiti generali richiesti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Invece l'ordine del giorno firmato da me e dall'onorevole Lenoci, votato all'unanimità da questa Commissione, richiedeva l'abolizione del termine, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8, per coloro che abbiano ultimato i corsi nel 1961.

Da tali modifiche deriva, anzitutto, che l'assunzione ha luogo anche in soprannumero, perché altrimenti l'aumento di unità non avrebbe la possibilità di essere assorbito; inoltre consegue che il limite massimo del numero dei posti da stabilirsi con determinazione ministeriale è portato da 600 a 800 per l'Esercito e da 800 a 1000 per la Marina.

Gli altri commi dell'articolo 8 sono stati modificati nella forma in alcuni altri punti. Per esempio nel primo comma è stato eliminato l'avverbio « successivamente », poiché si è ritenuto che nulla aggiungeva alla frase « negli ultimi due anni scolastici »; inoltre, come ho detto, è stata introdotta la frase « sempreché siano in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

Nel secondo comma è stata aggiunta la frase « ciascun anno, anche in soprannumero» per consentire la totale assunzione degli allievi operai.

Il terzo comma non è stato modificato in alcun punto.

E passiamo al comma quarto dell'articolo 8, nella primitiva stesura: « Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nell'ambito massimo indicato al primo comma, saranno tenuti scoperti nella quarta

categoria ed eventualmente nella seconda e nella prima, tanti posti quanti sono assegnati in soprannumero alla terza categoria.

Ferme restando le altre condizioni e modalità, stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi e degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, in data non anteriore al 1º giugno 1961, per un numero di posti da stabilire, con determinazione ministeriale, nel limite massimo di 600 per l'Esercito e di 800 per la Marina.

È fatto salvo il diritto al collocamento obbligatorio, ecc. ».

Il nuovo testo proposto dal Governo, sempre al comma quarto, dice: « Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato nel precedente comma primo, saranno tenuti scoperti, nella quarta categoria e occorrendo nella seconda e nella prima, ove esistano e man mano si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria. Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilité dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 800 per l'Esercito, e di 1000 per la Marina. È fatto salvo, ecc. ».

Pertanto viene a cadere quel limite posto della anteriorità al 1º giugno 1961 e resta acquisito il concetto che vale per tutti i corsi l'assunzione di cui si parla, aumentando i posti da assegnare.

In questa nuova formulazione voglio augurarmi che l'articolo 8 riassuma i pareri espressi in proposito dagli onorevoli commissari e compendi anche l'ordine del giorno presentato da me unitamente all'onorevole Lenoci.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli emendamenti proposti dal Governo.

Do lettura del primo comma dell'articolo 8, con le modifiche introdotte dal Governo:

« Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici e sempreché siano in possesso dei requisiti ge-

nerali richiesti dallo articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza, fino al limite massimo annuo di 300 unità per ogni forza armata ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comina con le modifiche introdotte dal Governo:

« L'assunzione ha luogo, ciascun anno, anche in soprannumero, in una o più volte, per il numero di posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che danno titolo all'assunzione ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione:

(E approvato).

Avverto che il terzo comma rimane immutato.

Do lettura del quarto comma con le modifiche introdotte dal Governo:

« Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato nel precedente comma primo, saranno tenuti scoperti, nella quarta categoria e octorrendo nella seconda e nella prima, ove esistano o man mano si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del comma quinto con le modifiche introdotte dal Governo:

« Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 800 per l'Esercito e di 1000 per la Marina ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il sesto comma rimane invariato.

Comunico - che l'articolo 8 rimane, pertanto, così formulato:

« Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici e sempreché siano in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza, fino al limite massimo annuo di 300 unità per ogni Forza armata.

L'assunzione ha luogo, ciascun anno, anche in soprannumero, in una o più volte, per il numero di posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che dànno titolo all'assunzione.

Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico pratico.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato nel precedente comma primo, saranno tenuti scoperti, nella quarta categoria e, occorrendo, nella seconda e nella prima, ove esistano o man mano si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 800 per l'Esercito, e di 1000 per la Marina.

È fatto salvo il diritto al collocamento obbligatorio per chiamata diretta dei mutilati ed invalidi per i quali speciali disposizioni

prevedono una riserva di posti. Ai fini della determinazione del numero di posti conferibili agli anzidetti mutilati ed invalidi non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai disposte in base al presente articolo ».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Ippolito. Ne ha facoltà.

D'IPPOLITO. Prendo la parola per fare una dichiarazione di voto. Il nostro gruppo ha votato a favore del nuovo testo dell'articolo 8 e voterà favorevolmente l'intero disegno di legge, in quanto assicura l'assunzione negli stabilimenti militari di tutti gli allievi che risultino idonei; ma la nostra è un'accettazione critica, in quanto molte delle posizioni che abbiamo sostenuto durante il dibattito e che a nostro avviso avrebbero consentito agli allievi operai di entrare negli stabilimenti militari in condizioni più adeguate alle loro aspirazioni e capacità non sono state accolte.

Mi riferisco, in particolare, al fatto che gli allievi operai sono assunti con la qualifica di operai di terza categoria, mentre sono in possesso di tutti i requisiti per essere assunti come operai di seconda categoria. Ciò avrebbe avuto conseguenze positive anche per la Marina e l'Esercito, che avrebbero tratto vantaggio da una posizione di maggior rilievo di questi operai, in quanto avrebbero dato un contributo maggiore anche nel quadro del potenziamento degli stabilimenti militari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messe. Ne ha facoltà.

MESSE. Confermo che mi asterrò dal partecipare alla votazione poiché considero la riduzione della ferma militare, almeno nel caso specifico, un errore. Tengo a precisare che questo è appunto il mio punto di vista. È stato approvato dal Consiglio dei ministri. proprio in questi giorni, dopo il parere consultivo parlamentare, il testo del decreto legislativo che regola il reclutamento e la leva. Con questo provvedimento si conferma che il periodo di ferma per tutti è di quindici mesi. La legge avrebbe dovuto avere graduale applicazione, ma, da un giorno all'altro un comunicato del Consiglio dei Ministri ha fatto sapere, tra le altre cose, che a tale riduzione del periodo di ferma si sarebbe data rapida attuazione, senza cioè attendere di applicarla gradualmente, come in un primo momento previsto e per ragioni che ritengo – dato che tutti gli onorevoli colleghi ne sono perfettamente a conoscenza - inutile spiegare.

Noi qui introduciamo il principio non solo della riduzione della ferma, ma della ferma differenziata che in passato abbiamo sempre considerato moralmente e tecnicamente negativa.

Attraverso l'applicazione della nuova riduzione, pertanto, gli operai non verrebbero più a fare quindici mesi, bensì nove. Ed allera consentitemi di chiedermi se per addestrare un soldato per la guerra, che speriamo non ci sia mai più, sia sufficiente un periodo di soli nove mesi.

Per le ragioni suesposte, pertanto, mi asterrò dal partecipare alla votazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno n. 572 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge n. 572:

Presenti							26
Votanti							25
Astenuti					•		1
Maggiora	ınz	a		•			13
Voti fa	voi	ev	oli			2	ŏ
Voti co	ont	rar	i			(	0
~ .					١.		

 $(La\ Commissione\ approva).$ 

Hanno preso parte alla votazione:

Arenella, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Evangelisti, Guerrieri, Lenoci, Leone Raffaele, Manenti, Negrari, Pacciardi, Turchi, Venturini e Villa.

Si è astenuto: Messe.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 572 dichiaro assorbita la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: « Nomina in ruolo degli allievi della Amministrazione della difesa » (183) che sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino